



## **Diritto e Persona**

**Pubblica Amministrazione, Sanità e Diritti Civili**

**Blog a cura di Ernesto Mancini - avvocato**

**[www.dirittoepersona.it](http://www.dirittoepersona.it) - [ernesto.mancini@hotmail.it](mailto:ernesto.mancini@hotmail.it)**

# **L'INSEGNAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E I DOVERI DEL LEGISLATORE SUL TEMA DEL FINE VITA**

**di Ernesto Mancini**

Con la recente sentenza del 15 febbraio 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo dell'art. 579 del codice penale il quale punisce con una pena che va da sei a quindici anni di reclusione **“chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui.”**

Se tale norma fosse stata abrogata si sarebbe potuto dare luogo, secondo i promotori del referendum, alla c.d. **“eutanasia legale”** cioè al diritto, per chi è affetto da malattia irreversibile e con sofferenze non sopportabili, di richiedere l'assistenza di un medico per ottenere, previa sedazione profonda, una morte liberatoria da una situazione insostenibile.

In realtà non è proprio così. La Corte ha spiegato che l'abrogazione tout court della norma citata **avrebbe legittimato condotte che vanno ben oltre il caso dell'eutanasia.**

Ora, per orientarsi in questa delicatissima materia sulla quale da anni vi sono contrastanti posizioni di tipo politico ma anche giuridico, etico e religioso, occorre fare una breve disamina dei casi più noti in cui si è proceduto al trattamento di fine vita pur in presenza della norma penale sull'omicidio del consenziente.

## **1) I casi più noti di suicidio assistito**

- **Il caso Welby**

Piergiorgio Welby era persona affetta da distrofia muscolare in forma progressiva, malattia che ormai da anni lo aveva messo in condizioni di non potersi muovere. Egli comunicava solo col movimento degli occhi ed era mantenuto in vita con il collegamento ad un apparato di ventilazione meccanica. Welby, con l'aiuto dei familiari, aveva chiesto l'interruzione del trattamento sanitario a mezzo sia di comunicazioni diffuse dalla stampa e dalle televisioni nazionali sia con specifico ricorso d'urgenza al Tribunale di Roma. **Nessun esito avevano avuto tali richieste.**

La sera del 20 dicembre 2006 il dr Mario Riccio, medico anestesista, procedeva su richiesta di Welby e dei suoi familiari al distacco, previa sedazione, del ventilatore automatico, alla quale pratica faceva seguito la morte sopravvenuta nell'arco di circa mezz'ora.

Stante l'obbligo dell'azione giudiziaria per accertare eventuali responsabilità penali su quanto accaduto, il Dr Riccio veniva imputato del **reato di omicidio del consenziente.**

Con sentenza del GIP di Roma in data 23 luglio 2007 l'imputato veniva prosciolto **in quanto il fatto non costituiva reato sussistendo in favore del dr Riccio l'esimente di avere agito nell'adempimento di un dovere ai sensi dell'art. 51 del codice penale.** Spiegava il GIP che l'anestesista non aveva fatto altro che consentire al Welby di esercitare un proprio diritto fondamentale e cioè quello di potere rifiutare un trattamento sanitario così come previsto **dall'art. 32 della Costituzione** per tutti i casi in cui la legge, senza violare la dignità della persona, non prevede un obbligo di trattamento.

- **Il caso Englaro.**

Eluana Englaro era una giovane donna di Lecco in coma irreversibile da oltre 10 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto quando era poco più che ventenne.

A differenza del caso Welby, Eluana non poteva esprimere la propria volontà di cessare la vita in quanto fin dall'incidente si trovava in stato

vegetativo. Fu il padre Beppino ad ottenere dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 21748 del 16/10/2007) la possibilità di fare cessare i trattamenti sanitari che la tenevano in vita. Tale decisione si fondava sulla circostanza, debitamente provata attraverso prove testimoniali, che **la ragazza prima dell'incidente aveva manifestato più volte la volontà di non avere una vita vegetativa in caso di incidente.**

Va ricordato che la procedura giudiziaria durò moltissimi anni e che anche dopo il verdetto definitivo della Cassazione il padre Beppino trovò ulteriori difficoltà ad eseguire ciò che il Giudice aveva autorizzato. Infatti il Parlamento, con maggioranza parlamentare di destra (Governo Berlusconi), sollevò davanti alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzioni con la Corte di Cassazione sostenendo che quest'ultima con la propria sentenza aveva di fatto legiferato invadendo le prerogative esclusive del Parlamento. La Corte Costituzionale, chiamata a decidere sul conflitto, dichiarò infondata tale tesi e rigettò la richiesta.

Ma ciò non bastava. Infatti la Regione Lombardia (Governatore Formigoni), competente su Lecco, emanava un provvedimento che vietava agli ospedali ed alle cliniche regionali di effettuare l'eutanasia su Eluana. Anche in questo caso il Tar della Lombardia, su ricorso di Beppino Englaro, annullò il provvedimento regionale perché in contrasto con i principi costituzionali ed in contrasto altresì con l'obbligo di dare attuazione alla sentenza della Corte. In attuazione di tale obbligo si fece cessare la vita vegetativa di Eluana. La ragazza, dunque, dovette aspettare oltre 10 anni prima di potere lasciare la propria vita vegetativa.



*Beppino Englaro padre di Eluana*

- **Il Caso Nuvoli**

Giovanni Nuvoli, ex arbitro di calcio, rimase sei anni malato di sclerosi laterale amiotrofica. Egli era un attivista per il riconoscimento del diritto di opporsi all'accanimento terapeutico. Quando era ormai completamente paralizzato chiese più volte ai medici che gli staccassero il respiratore

artificiale che lo manteneva in vita. Il medico anestesista che il 10 luglio 2007 stava per eseguire le sue volontà, **fu bloccato dall'intervento dei Carabinieri di Alghero su mandato della procura di Sassari**. A seguito di ciò, il 16 luglio 2007 Giovanni Nuvoli iniziò uno sciopero della sete e della fame che lo portò alla morte il 23 luglio 2007.

- **Il caso Magri**

Lucio Magri è stato un politico ed intellettuale importante per la sinistra italiana. Egli è stato tra i fondatori de “Il Manifesto”. Nel 2011 Magri decise di praticare presso una clinica svizzera il suicidio assistito. Non aveva alcuna patologia che rendesse insostenibile la sua vita salvo una forte depressione per la morte della moglie. A nulla valsero i tentativi degli amici di dissuaderlo. **“Addio compagni: ho deciso di morire”** Chiese ed ottenne il suicidio medicalmente assistito presso una Clinica in Svizzera dove tale pratica era ammessa.



*Magri tra Bufalini e Berlinguer*

- **Il caso Antoniani (Dj Fabo)**

Questo caso è tra i più noti anche perché recente ed oggetto di comunicazione mediatica molto ampia. Dj Fabo si trovava, a seguito di incidente stradale, in una situazione simile a quella di Pier Giorgio Welby: immobilizzato da anni a letto, collegato ad una macchina respiratoria, capace di comunicare solo attraverso il movimento degli occhi. Insomma anche Dj Fabo era **prigioniero del proprio corpo**.

Con l'aiuto dell'Associazione per l'eutanasia legale “Luca Coscioni” e dell'esponente radicale Marco Cappato fu trasportato in una clinica Svizzera per attuare il suicidio assistito.

Marco Cappato fu imputato di istigazione al suicidio e cioè del reato di cui all'art. 580 del codice penale. Dopo una complessa vicenda giudiziaria, nella quale fu richiesto anche l'intervento della Corte Costituzionale, Cappato fu

assolto dalla Corte di Assise di Milano il 23 dicembre 2019 “**perché il fatto non sussiste**”

\*\*\*\*\*

Tutti i casi accennati hanno in comune il fatto che le persone interessate volevano cessare una vita insopportabile perché piena di sofferenza derivante da una malattia irreversibile. Nello stesso tempo tali casi presentano importanti varianti perché Welby e Dj Fabo hanno dovuto fare ricorso all'aiuto di persone che hanno agevolato l'intento suicidario e che per questo **sono state incriminate e processate in sede penale**; a Nuvoli è stato materialmente impedito che il medico potesse intervenire per agevolare il suo intento con ciò, asseritamente, ai fini di **prevenzione del reato di omicidio del consenziente**; Beppino Englaro ha dovuto lottare per oltre dieci anni per ottenere **l'autorizzazione giudiziaria in sede civile** ad interrompere la vita vegetativa della figlia Eluana; Magri, senza alcuna patologia fisica ed in una situazione molto diversa dagli altri (sofferenza psicologica), ha cercato **la morte non cruenta in Svizzera** dove si è recato in piena autonomia. Tranne la povera Eluana, rappresentata dal padre che ne provava la presunta volontà, tutti gli altri erano perfettamente capaci di intendere e di volere ma, tuttavia prigionieri del proprio corpo.

## **2) L'inerzia del Parlamento e gli interventi della Corte Costituzionale in tema di fine vita e suicidio medicalmente assistito**

### **2.1. L'inerzia del Parlamento**

Ora va detto che in tutti questi anni il Parlamento non è intervenuto per regolare con legge la complessa e variegata materia della c.d. “**morte desiderata**” in modo compatibile con la Costituzione e perciò con rigorose condizioni che, da una parte rispettino il bene prezioso della vita ma, nello stesso tempo, rispettino anche la dignità della persona cui è toccata per sorte una patologia atroce ed insopportabile.

Tale intervento era necessario per evitare che in assenza di regole legislative ogni cittadino rimanesse abbandonato a se stesso e dovesse **ricorrere in**

**modo clandestino o con l'espatrio, peraltro costoso e non sostenibile da chiunque, ad attuare la propria volontà.** In più venissero **incriminati** per omicidio del consenziente tutti coloro che per pietà o altro giusto motivo agevolassero la determinazione consapevole del cittadino.

## **2.2 L'intervento della Corte Costituzionale**

Al riguardo è intervenuta la Corte Costituzionale (ordinanza n. 207 del 24.10.2018) che in occasione del processo Cappato, partendo dal presupposto che **l'art. 32 della Costituzione consente il rifiuto dei trattamenti sanitari, ha chiarito che non è punibile la condotta di chi agevola la morte di una persona quando questa :**

- a) è affetta da una patologia irreversibile;**
- b) tale patologia è fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la persona trova assolutamente intollerabili;**
- c) sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale;**
- d) sia comunque capace di prendere decisioni libere e consapevoli;**

Si tratta di presupposti chiari ed oggettivamente riscontrabili, presenti in tutti i casi sopra descritti tranne, probabilmente, nel caso Magri dove sembrano mancare i presupposti sub a – c.

## **2.3 L'invito a legiferare**

Per quanto precede va detto che nel nostro ordinamento la Corte Costituzionale non è Legislatore ma Giudice delle Leggi per cui spetta comunque al Legislatore dettare le norme che disciplinano il fine vita ivi comprese le norme di **tipo procedurale e di garanzia** che non lascino spazi ad incertezze, approssimazioni od abusi. Fra tali norme, in particolare, vi è quella che istituisce in ogni azienda sanitaria territoriale un Comitato Etico che valuti la sussistenza di tutti i presupposti che rendono legittimo l'intervento di fine vita.

E' per questo motivo che nella ricordata ordinanza del 2018 la Corte invitava il Parlamento a legiferare entro un anno per non continuare a lasciare prive di corretta disciplina la soluzione di casi drammatici come



quelli prospettati e per evitare che le persone che agevolano il suicidio in presenza di presupposti leciti siano comunque incriminati e processati e poi solo successivamente assolti.

**Il Parlamento però ha continuato ad essere inerte e a non legiferare sicché la Corte è ritornata sull'argomento con la sentenza del 25 settembre 2019, questa volta statuendo che “non è punibile chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio in presenza delle condizioni già indicate nell'ordinanza del 24.10.2018.” (patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, trattamenti di sostegno vitale, scelta consapevole).**

Nonostante il chiaro dictum della Corte rimaneva comunque irrisolto il problema della imputazione di reato di omicidio del consenziente poiché, in mancanza di una precisa procedura legale di garanzia, poteva essere solo l'indagine penale, peraltro a fatto avvenuto, a **verificare se fossero sussistenti i presupposti di che trattasi**. Ciò continuerebbe a scoraggiare ogni pur legittimo intervento stante il sicuro attivarsi del processo penale a seguito della morte della persona.

#### **2.4 Il referendum abrogativo della norma sull'omicidio del consenziente**

Il reiterarsi dell'inerzia parlamentare anche negli anni 2020 e 2021 ha indotto le organizzazioni favorevoli al “suicidio medicalmente assistito” a proporre il referendum cui abbiamo già fatto cenno finalizzato all'abrogazione tout court della norma penale sull'omicidio del



*Un' udienza della Corte Costituzionale*

consenziente. Molto opportunamente però la Corte Costituzionale con la recentissima **sentenza del 15 febbraio 2022**, illustrata anche a voce dal Presidente Amato in apposita conferenza stampa, dichiarava inammissibile il referendum, perché se la norma fosse stata abrogata sarebbe mancata **“la**

*tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”.*

In altri termini se la norma fosse stata abrogata l'omicidio del consenziente sarebbe stato possibile anche nei casi in cui non ricorrono i presupposti indefettibili già indicati dalla Corte per il suicidio assistito. Insomma Tizio potrebbe chiedere a Caio, anche in assenza di qualsiasi patologia, di ucciderlo e Caio non sarebbe punibile per tale omicidio.

Bene ha fatto il Presidente della Corte Costituzionale a ricordare che l'omicidio del consenziente in molti casi è cosa ben diversa dal **suicidio medicalmente assistito che può svolgersi solo in presenza di rigorose condizioni**. Insomma, si è trattato di un quesito referendario completamente errato rispetto al fine che i promotori volevano conseguire. Rimane dunque inalterato l'obbligo del legislatore di intervenire.

### **3) Finalmente una proposta di legge sul “fine vita”**

Solo in questi giorni, cioè dopo oltre quindici anni dal caso Welby, è finalmente in discussione alla Camera dei deputati la proposta di legge (PD-M5S) che regola le fattispecie fin qui ricordate. Essa opportunamente prende spunto dai suggerimenti della Corte Costituzionale circa le condizioni indefettibili dettate per la compatibilità costituzionale del suicidio medicalmente assistito.

Inoltre definisce la “morte volontaria medicalmente assistita» *come il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, all'esito del percorso disciplinato dalle norme della legge, taluno pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale.*”

Tra le norme da ricordare vi è quella della costituzione del citato **Comitato Etico** per ogni ambito territoriale sanitario. Il Comitato, secondo la proposta di legge *“deve essere autonomo e indipendente e sarà costituito da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad esso*



*demandati, tra i quali l'adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita”.*

La proposta è avversata dalla Destra e portata avanti dal Centro Sinistra sia pure con sfumature ed accenti diversificati. Nella prima seduta della Camera è stata respinta a maggioranza la proposta di Lega e Fratelli d'Italia di sopprimere i primi articoli della legge con ciò causandone di fatto il ritiro complessivo. Il prosieguo della discussione avverrà presumibilmente tra marzo ed aprile.

Tutte le obiezioni a tale nuova legge, se pur non condivisibili, vanno rispettate, ivi comprese quelle di natura religiosa le quali, va notato, sono comunque contrarie all'accanimento terapeutico che di fatto persiste ove la vita si faccia continuare contro la volontà della persona in una situazione insostenibile di sofferenza e di dolore. Di mezzo c'è anche la **dignità** della persona che non può essere in modo permanente brutalizzata nel corpo e nella mente dalla patologia che lo affligge.

Si tratta comunque di una legge necessaria che sappia temperare le due esigenze di protezione massima della vita ma anche della sua fine in modo dignitoso, non clandestino, e con precisi limiti e condizioni.

\*\*\*\*\*

Non sappiamo come andrà a finire ma se il disegno di legge non diverrà legge continueranno a perpetrarsi i tristi casi sopra descritti a danno delle centinaia di persone e dei loro familiari che ogni anno si trovano in situazioni insostenibili; il nostro Ordinamento continuerà a non avere una legislazione chiara e precisa che lo adegui a quello degli altri ordinamenti nazionali i quali hanno già disciplinato con rigore la delicatissima materia. Il nostro Stato di Diritto continuerà a soffrirne.

**Ernesto Mancini – 28 febbraio 2022**